

REGOLAMENTO PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE E PER IL PROGRAMMA DI SCAMBI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI TRA L'ACCADEMIA E GLI ISTITUTI DI ALTA FORMAZIONE NAZIONALI E STRANIERI

Art. 1

I viaggi di istruzione, svolti a fini culturali e di studio, come parte della programmazione didattica predisposta all'inizio di ciascun anno accademico dai vari corsi, vanno considerati servizi didattici a disposizione di tutti gli studenti.

Art. 2

Il Consiglio di Amministrazione (CdA), con cadenza annuale, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione dell'Accademia, in attuazione delle linee programmatiche del piano d'indirizzo approvato dal Consiglio Accademico (CA), preso atto delle richieste di finanziamento di viaggi di istruzione avanzate dai docenti, visto il Regolamento Viaggi di Istruzione (RVI), sulla base dei fondi a disposizione e tenendo conto delle eventuali priorità indicate dal CA, definisce lo stanziamento da destinare al capitolo di bilancio concernente la voce "Spese per viaggi di istruzione".

Art. 3

I viaggi di istruzione proposti dovranno essere effettuati nell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce e potranno essere finanziati anche con altri fondi erogati da Enti pubblici (A.R.Di.S. etc.) e privati ed integrati da appositi contributi versati dagli studenti.

Art. 4

Le richieste di finanziamento di viaggi di istruzione devono comunque essere contenute nel piano di indirizzo. In nessun caso verranno prese in considerazione richieste di rimborso per iniziative non preventivamente approvate.

Art. 5

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di finanziamento di viaggi di istruzione, sulla base delle richieste regolarmente pervenute, tenendo conto dell'importo



complessivo dei fondi e dei contributi di cui all'art. 2, e, ove accertati, di cui all'art. 3, potrà essere definita la somma pro-capite disponibile per ogni studente.

Art. 6

Al fine di garantire a tutti gli studenti l'opportunità di usufruire dei contributi dell'Accademia, il CdA, vista la previsione di spesa per tutti i viaggi di istruzione autorizzati e l'importo complessivo dei fondi e dei contributi disponibili di cui all'art. 2, e, ove accertati, di cui all'art. 3, stabilirà, per ogni anno finanziario, la somma pro-capite da destinare ad ogni singolo studente, adottando i seguenti criteri:

- 1) preso atto del numero totale dei viaggi autorizzati procederà alla ripartizione dei fondi destinati ai viaggi di istruzione secondo l'art. 8;
- 2) determinato il numero degli studenti che hanno confermato la loro partecipazione al viaggio, definirà la quota pro-capite secondo l'art. 8;
- 3) in ogni caso, nel corso dell'anno accademico, ciascuno studente non potrà usufruire di contributi superiori ad € 300, con esclusione dei viaggi di cui alla lett. a) dell'art. 8.

Art. 7

I viaggi di istruzione si distinguono in tre tipologie:

- a) viaggi giornalieri;
- b) viaggi in Italia con pernottamento;
- c) viaggi all'estero.

L'Amministrazione contribuisce a coprire, anche parzialmente, le seguenti spese:

- e) viaggio di andata e di ritorno;
- f) spese di soggiorno (vitto e alloggio);
- g) spese di iscrizione a convegni, ingressi a mostre e musei.

Art. 8

L'ammontare dei contributi avverrà, per le spese da documentare nella misura massima stabilita dalla seguente tabella:

a) viaggi giornalieri:	€ 750
prevedendo la partecipazione di 50 studenti,	15 € pro-capite
b) viaggi in Italia con pernottamento:	€ 3000
prevedendo la partecipazione di massimo 15 studenti,	200 € pro-capite
c) viaggi all'estero:	€ 4500
prevedendo la partecipazione di massimo 15 studenti,	300 € pro-capite

Art. 9

Escludendo i viaggi di cui alla lett. a) art. 8, per ciascun anno accademico è proponibile e finanziabile solo un'iniziativa per docente o per disciplina.

Art. 10

Escludendo i viaggi di cui alla lett. a) art. 8, per ciascun anno accademico è finanziabile allo studente solo una partecipazione ai viaggi di istruzione programmati dai vari corsi.



Art. 11

Le richieste di assegnazione di contributi per lo svolgimento di un viaggio di istruzione dovranno essere inoltrate al CA e dovranno essere redatte dal docente richiedente su un modulo appositamente predisposto e con le seguenti indicazioni:

- lo scopo, il luogo, la durata e la descrizione del viaggio;
- il preventivo globale della spesa, comprensivo delle spese di viaggio e di soggiorno;
- il numero degli studenti partecipanti ed il costo previsto per ogni singolo studente;
- i costi assicurativi per responsabilità civile verso terzi, infortuni e per garanzie/rinunce.

Art. 12

Il viaggio di istruzione, per usufruire del contributo economico dell'Accademia, deve prevedere, di norma, la partecipazione di almeno n. 5 studenti sino ad un massimo di n. 15 per i viaggi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 8.

Per tutti i viaggi d'istruzione organizzati il docente proponente dovrà allegare alla richiesta di contributo la graduatoria dei partecipanti formulata secondo i seguenti criteri:

- frequenza del corso;
- media dei voti riportati negli esami sostenuti in rapporto all'anno di corso;
- in caso di parità sarà favorita la partecipazione dello studente che non ha preso parte, in precedenza, ad altre iniziative.

Art. 13

Successivamente all'avvenuta autorizzazione e finanziamento del viaggio, il docente proponente dovrà, entro novanta giorni dalla data prevista di partenza, produrre in segreteria l'elenco definitivo degli studenti partecipanti.

Espletata la gara intesa ad individuare l'Agenzia cui affidare i servizi connessi allo svolgimento del viaggio, gli studenti in elenco, entro trenta giorni dalla data di partenza, dovranno versare, sul conto corrente intestato all'Accademia, la quota prevista a loro carico, consegnando quindi in segreteria la ricevuta di pagamento.

Tale quota viene definitivamente incamerata dall'Accademia anche nel caso in cui lo studente sia comunque impossibilitato a partecipare al viaggio. In tal caso è fatto obbligo allo studente di farsi carico anche della quota pro-capite stanziata a suo favore dall'Accademia.

Entro trenta giorni dalla data prevista per il viaggio è data facoltà al docente proponente di segnalare eventuali nominativi di studenti in sostituzione dei rinunciatari.

Art. 14

A fronte di una diminuzione del numero dei partecipanti ad un viaggio, verrà proporzionalmente ridotto il contributo precedentemente autorizzato per le somme direttamente riconducibili ai singoli partecipanti che hanno rinunciato al viaggio.

Tali economie saranno destinate al capitolo di bilancio "Spese per viaggi di istruzione".

Entro novanta giorni dalla data prevista per il viaggio, il docente proponente può, d'accordo con gli studenti reclutati, destinare la somma stanziata ad un numero maggiore di partecipanti, diminuendo proporzionalmente la quota pro-capite inizialmente destinata dal CdA ad ogni singolo studente e senza comunque richiedere ulteriori contributi.

Art. 15

Possono partecipare ai viaggi di istruzione dei rispettivi corsi di studio gli studenti regolarmente iscritti.

Art. 16

Tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione dovranno obbligatoriamente essere coperti da assicurazione contro gli infortuni e da polizza per la responsabilità civile verso terzi, il cui premio dovrà figurare, esplicitamente indicato, nei preventivi delle agenzie di viaggi che avranno partecipato alle offerte.

Art. 17

A viaggio di istruzione concluso dovrà venire stilata dal docente organizzatore una apposita relazione per il CA e per il CdA comprensiva di:

- elenco delle persone che hanno preso parte al viaggio (studenti e docenti accompagnatori);
- una relazione scientifica sul viaggio di istruzione.

Art. 18

Al personale docente partecipante ai viaggi di istruzione verrà corrisposto esclusivamente il trattamento di missione.

Art. 19

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia per l'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria le precedenti disposizioni emanate dal CdA in materia di "Spese per viaggi di istruzione."

Art. 20

La richiesta di partecipazione ad eventi ed a manifestazioni culturali di rilevante importanza, organizzate in data successiva alla approvazione del piano di indirizzo, dovrà essere inoltrata al CA che, se eccezionalmente deciderà di accoglierla ed approvarla, la trasmetterà al CdA per la verifica della disponibilità di bilancio.

Art. 21

Allo scopo di rafforzare e sostenere programmi di scambi nazionali ed internazionali tra l'Accademia e gli Istituti di Alta Formazione nazionali e stranieri (europei ed extraeuropei), è previsto il finanziamento di iniziative di docenti titolari di un programma di ricerca che dovranno avanzare le richieste, redatte su un modulo appositamente predisposto, al CA entro la data di predisposizione del piano di indirizzo.

Nella proposta dovrà essere indicato:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e qualifica del richiedente;
- l'Istituzione presso cui sarà svolta la visita con l'indicazione, in caso di strutture non accademiche, delle ragioni che ne giustificano la scelta e della loro rilevanza internazionale;
- la durata e lo scopo della visita, che nelle finalità e nei risultati che si intendono conseguire, deve uniformarsi a quelli descritti nell'art.1 del presente Regolamento;



Alla proposta dovrà essere allegata una dichiarazione dell'Istituto ospitante che attesti:

- la disponibilità della struttura ad accogliere il docente richiedente,
- il periodo di permanenza (non superiore a 10 giorni),
- lo scopo della visita (che deve corrispondere a quello dichiarato dal proponente),
- l'interesse dell'Istituzione nazionale o straniera a stabilire e mantenere un rapporto di collaborazione scientifica con l'Accademia.

Art. 22

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo dell'Accademia e potrà essere modificato all'occorrenza secondo le medesime procedure di approvazione.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.362/2 del 31 luglio 2006

